



COMUNE DI VERBANIA

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI PASTI A DOMICILIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 27/02/2007

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento**
- Art. 2 – Istituzione e svolgimento del servizio**
- Art. 3 – Finalità del servizio**
- Art. 4 – Utenti del servizio**

TITOLO II AMMISSIONE AL SERVIZIO

- Art. 5 - Modalità di erogazione**

TITOLO III COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA

- Art. 6 – Modalità di pagamento**
- Art. 7- Modalità di pagamento**

TITOLO IV NORME FINALI

- Art. 8- Trattamento dati personali**
- Art.9 - Entrata in vigore**

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) i criteri e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio di distribuzione di pasti a domicilio ai soggetti in stato di difficoltà socio-economiche così come meglio precisato al successivo art. 4;
- b) i criteri e le modalità per l'ammissione degli utenti al servizio di cui alla precedente lettera a);
- c) i criteri e le modalità per la compartecipazione economica al servizio da parte degli utenti.

Art. 2 Istituzione e svolgimento del servizio

1. Il Comune di Verbania si fa carico del servizio di distribuzione di pasti a domicilio.

2. Il servizio consiste nella preparazione e consegna a domicilio del pasto di mezzogiorno.

3. Il servizio è assicurato per tutti i giorni feriali, per il pasto di mezzogiorno, dal lunedì al sabato, per tutto l'anno (con la sola esclusione, quindi, delle domeniche e delle festività infrasettimanali).

4. Il menù giornaliero è uguale per tutti gli utenti e viene preparato da mense o ditte di ristorazione collettiva con le quali il Comune direttamente o per il tramite del C.S.S.V. stipula apposite Convenzioni.

5. Il pasto viene distribuito in appositi contenitori igienici ed è costituito da un primo piatto, un secondo piatto con contorno, pane, frutta o dolce.

6. Il trasporto e la consegna a domicilio dei pasti può essere effettuato:

- a) mediante l'impiego di personale di ruolo del Comune;
- b) mediante l'impiego di giovani che effettuano il servizio civile volontario presso il Comune;
- c) mediante l'impiego di personale della ditta fornitrice del pasto;
- d) attraverso associazioni di volontariato previa stipula di apposita convenzione.

7. L'Ufficio Politiche Sociali del Comune (o il C.S.S.V se a questo è affidato il servizio) provvede:

- a comunicare alla ditta fornitrice ogni qual volta interviene una variazione;
- al conteggio dei pasti erogati per ogni singolo utente, alla definizione annuale dell'effettivo costo sostenuto dall'amministrazione comunale, al calcolo della quota di compartecipazione posta a carico dell'utente, al recupero delle somme dovute dall'utente a titolo di compartecipazione;
- alla sospensione del servizio nei casi previsti dal presente regolamento.

8. Ogni utente ammesso al servizio è tenuto a comunicare all'Ufficio Politiche Sociali del Comune (o al C.S.S.V) entro il giorno precedente la fornitura, eventuali sospensioni occasionali e temporanee dell'erogazione del proprio pasto. In caso di mancata comunicazione i pasti preparati vengono conteggiati lo stesso al fine del calcolo della quota di compartecipazione posta a carico dell'utenza secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

9. Dopo il verificarsi di tre mancate comunicazioni di cui al precedente comma 8 l'Ufficio Politiche sociali può provvedere alla sospensione del servizio.

Art. 3 Finalità del servizio

1. E' finalità del servizio:

- a) la prevenzione delle situazioni di disagio che i soggetti di cui al successivo art. 4 possono incontrare, in particolari situazioni personali o durante particolari periodi dell'anno, nel provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti;
- b) il supporto alle attività di assistenza domiciliare attivate dal Comune per il tramite del C.S.S.V.

Art. 4 Utenti del servizio

1. Possono usufruire del servizio tutti i cittadini residenti nel Comune di Verbania, che non dispongono di parenti residenti nel Comune tenuti per legge agli alimenti, e dimostrino di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- a) invalidità attestata da certificato medico rilasciato dalle Commissioni Mediche Provinciali da cui derivi l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti;
- b) ultrasessantacinquenni non in grado di provvedere autonomamente alla preparazione dei propri pasti;
- c) temporanea non autosufficienza, attestata da certificato medico o da relazione del Consorzio dei Servizi Sociali recante anche l'indicazione della durata presunta di tale condizione, da cui derivi l'impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti.

2. In caso di coppie è necessario che entrambi i componenti siano in possesso di uno dei requisiti di cui al precedente comma 1.

3. Possono essere ammessi al servizio Cittadini residenti nel Comune di Verbania che, anche in presenza di parenti tenuti per legge agli alimenti residenti nel Comune, dimostrino di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- a) impossibilità temporanea dei parenti a provvedere alla preparazione dei pasti per problemi di salute o per problematiche familiari;
- b) necessità, valutata dal Consorzio dei Servizi Sociali, di concedere un sostegno temporaneo ai parenti impegnati nell'assistenza di soggetti anziani, portatori di handicap, portatori di patologie psichiatriche o che si trovino in situazioni di disagio.

4. La mancanza o il venire meno dei requisiti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 comporta la non ammissione o l'esclusione dal servizio.

TITOLO II AMMISSIONE AL SERVIZIO

Art. 5 Modalità di accesso

- 1. L'accesso al servizio avviene su richiesta degli interessati.
- 2. La richiesta di accesso al servizio è presentata, al manifestarsi del bisogno, all'ufficio Politiche Sociali del Comune o al Consorzio dei Servizi Sociali.
- 3. La verifica dei requisiti viene demandata al consorzio servizi sociali, fatto salvo le situazioni di estrema temporaneità.
- 4. L'ammissione al servizio comporta l'accettazione incondizionata del presente regolamento.

TITOLO III COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA

Art. 6 Quote a carico degli utenti

1. Gli utenti del servizio sono tenuti a compartecipare alle spese tramite il pagamento di una quota, calcolata a pasto, stabilita applicando i limiti di reddito di cui alla tabella "A" allegata al presente regolamento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Per definire il costo della prestazione, è necessario compilare l'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) il quale deve essere allegato alla domanda.

Per il calcolo ISEE, si fa riferimento a quanto stabilito dal Decreto n° 109/98, modificato dal Decreto Legislativo 3 maggio 2000.

Ai sensi del D.Lvo 31.3.98 n° 109, la valutazione della situazione economica dei richiedenti è determinata con riferimento al nucleo familiare del richiedente il servizio.

2. I limiti di reddito indicati nella tabella "A" sono adeguati annualmente con delibera di Giunta Comunale, così come il costo del pasto e l'entità della compartecipazione dell'utente alla spesa.

Art. 7 Modalità di pagamento

1. Il pagamento della quota di compartecipazione al servizio viene effettuato mensilmente dopo apposita comunicazione inviata all'utente da parte del Comune - Ufficio Politiche sociali.

2. Nel caso di cui l'utente non provveda al pagamento di cui al precedente comma 1, l'Ufficio competente provvede all'invio di un solo avviso per sollecitare gli interessati a regolarizzare la loro posizione entro e non oltre il termine di giorni trenta dalla data di invio del medesimo.

3. Qualora l'utente non provveda alla regolarizzazione entro il termine di cui sopra l'Ufficio competente può provvedere alla sospensione del servizio ed a procedimento ingiuntivo con addebito di tutte le spese inerenti e conseguenti.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 8 Trattamento dati personali

1. Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di Consiglio Comunale di cui fa parte integrante.

2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i regolamenti e le disposizioni precedentemente adottati dall'Ente nelle materie dallo stesso disciplinate.

TABELLA "A" DI COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE

ISEE ANNUALE	IMPORTO
Fino a 6200,00	1,50
Da 6201,00 a 8200,00	2,50
Da 8201,00 a 10200,00	4,50
Da 10201,00 a 12000,00	5,50
Da 12001,00 a 15000,00	7